



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE MARITTIMA REGGIO CALABRIA
GUARDIA COSTIERA

DECRETO

Il Direttore marittimo di Reggio Calabria

VISTO: la Circolare, prot. n. 21686 in data 11.07.2023 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte elaborate dalle associazioni di categoria dei piloti dei porti applicando i criteri e meccanismi determinati ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 14 della legge n.84/94, esaminate e verificate insieme ai rappresentanti delle categorie interessate, ha approvato le modifiche alle tariffe vigenti per il servizio di pilotaggio nei porti nazionali a decorrere dal 20.07.2023 al 30.06.2025;

VISTO: il Dispaccio, prot. 22972 del 20.07.2023, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato trasmesso lo schema di provvedimento tariffario da adottare a cura della Direzione marittima di Reggio Calabria;

CONSIDERATO: che il predetto Dispaccio, ha previsto per il porto di Gioia Tauro, le modifiche ai compensi fissi in ragione del 15,00%;

VISTO: il Decreto 28/2022 datato 06.04.2022 della Direzione marittima di Reggio Calabria, recante aggiornamenti tariffari per il servizio di pilotaggio per il porto di Gioia Tauro;

VISTO: il R.D. 20/12/1923. Nr 3235;

VISTI: gli atti d'ufficio;

VISTI: gli artt. 17 e 91 del Codice della Navigazione e gli artt. 131, 132, 133 e 134 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

DECRETA

Art. 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio per il porto di Gioia Tauro sono così determinate:

1) **Servizio reso a bordo:**

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	500	58,95
501 -	1.000	76,07
1.001 -	2.000	95,09
2.001 -	3.500	173,05
3.501 -	5.000	219,63
5.001 -	7.000	275,72
7.001 -	10.000	337,52
10.001 -	15.000	425,00
15.001 -	20.000	509,61
20.001 -	25.000	565,71
25.001 -	30.000	621,80
30.001 -	40.000	736,84

Per ogni ulteriore

scaglione di 10.000 GT

57,05

Euro

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	500	36,03
501 -	1.000	46,50
1.001 -	2.000	58,13
2.001 -	3.500	105,78
3.501 -	5.000	134,26
5.001 -	7.000	168,55
7.001 -	10.000	206,32
10.001 -	15.000	259,80
15.001 -	20.000	311,52
20.001 -	25.000	345,81
25.001 -	30.000	380,10
30.001 -	40.000	450,43

Per ogni ulteriore

34,88

scaglione di 10.000 GT
Euro

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in G.T., rilevata dal Certificato di Stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23/06/1969. Per le navi non dotate di tale Certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda internazionale (GT) ottenuto utilizzando la formula che il R.I.Na ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di G.T. assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

G.T. = K1V (dove V=2,832 VLT e K1=0,2 + 0,02 Log.10 V).

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall' IMO nella circolare n°653/94, che consente, sia pure con una minore precisione di quella ottenibile con la formula R.I.Na, il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazza Internazionale:

G.T.= Ve x a dove Ve= L x B x H

L =Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero.

B =Larghezza massima fuori ossatura in metri, come risulta dai registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

H =Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto in metri, come risulta dai registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

a = F(Ve) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	Ve	a
fino a:	400	0.58
	1.000	0.43
	5.000	0.35
	10.000	0.34
	25.000	0.33
	50.000	0.32
	100.000	0.31
	150.000	0.30
	200.000	0.29
	250.000 e oltre	0.28

Per le navi traghetto il sistema di commisurazione delle tariffe di cui all'art. 1 sarà articolato nel modo seguente:

- Traghetti passeggeri (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)	0,75
- Traghetti merci (Ro-Ro Cargo General Cargo Ro-Ro Cargo Container Ship Ro-Ro Cargo Ferries Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers).	0,75

Art. 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi relativi alle manovre di ormeggio e disormeggio nel porto di Gioia Tauro.

Art. 3

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilotaggio, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'art. 1.

Art. 4

Alle tariffe base di cui all'art. 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le sotto-notate maggiorazioni:

A) - per fuori orario e festivi:

1. Il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
3. Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2.

B) - Per navi con carichi pericolosi:

1. il 16% per le prestazioni effettuate a bordo di navi con carichi liquidi infiammabili limitatamente a quella indicata dal D.M. 31.07.1934 nelle categorie A e B aventi cioè un punto di infiammabilità di 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni eseguite a bordo di navi che effettuano occasionalmente il trasporto di liquidi infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della stazza lorda della nave.
2. il 20% per le prestazioni eseguite a bordo di navi con carichi esplosivi quando il quantitativo raggiunge il 5% del tonnellaggio di stazza lorda della nave o a bordo di navi adibite al trasporto di liquidi infiammabili che siano vuote e non munite del Certificato "Gas-Free" valido al momento del pilotaggio.

C) - Per le prestazioni eseguite con un secondo pilota:

- il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo

D) - Manovre senza macchina/movimenti:

1. Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

2. Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E) - Pontoni con carichi eccezionali:

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

Art. 5

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

5.1 Quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dai limiti territoriali previsti dal "regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Gioia Tauro", qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso sarà il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia fuori dal limite suddetto:

per navi da 0 a 2000 G.T.	€ 72,55
per navi da 2001 G.T. in poi	€ 75,88

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

per navi da 0 a 2000 G.T.	€ 106,38
per navi da 2001 G.T. in poi	€ 112,98

5.2 Quando viene chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

per navi da 0 a 2000 G.T.	€ 174,86
per navi da 2001 G.T. in poi	€ 184,76

5.3 Quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore alle due ore è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre al precedente tempo di servizio.

Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore al pilota spetta, inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali.

5.4 Quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa dalla circoscrizione territoriale della Corporazione, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

per navi da 0 a 2000 G.T.	€ 72,55
per navi da 2001 G.T. in poi	€ 75,88

Al pilota è dovuto, anche, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5.5 Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasto a bordo oltre la mezz'ora sarà dovuto il compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima che sia iniziata la manovra.

5.6 Quando il pilota venga invitato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi con ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

5.7 Qualora dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Art. 6

I compensi spettanti al pilota per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, oltre alla tariffa base di pilotaggio sono così determinati:

per navi da 0 a 2000 G.T.	€ 73,51
per navi da 2001 G.T. in poi	€ 79,44.

Art. 7

I compensi di cui all'art. 5 ed all'art. 6 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste all'art.4.

Art. 8

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolate rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il 20 Luglio 2023 ed abroga e sostituisce il precedente decreto n. 28/2022 datato 06 Aprile 2022 della Direzione marittima di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, (data di acquisizione al sistema documit)

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Giuseppe SCIARRONE
(Documento sottoscritto digitalmente)